

FLC CGIL federazione lavoratori
- conoscenza

Federazione Lavoratori della Conoscenza
(Scuola, Università, Ricerca)

Treviso, via Dandolo 4 - tel.0422/409227 - fax 0422/403731 - www.flcgil.it - treviso@flcgil.it

**TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
EX ART. 135 CCNL SCUOLA 2006/2009**

Racc. r/r

AL DIRIGENTE U.S.T. – Uff. VI - TREVISO
Via Cal di Breda, 116 - Ed. n. 4
31100 TREVISO

ALL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
Segreteria Contenzioso per le
Procedure Conciliative
Via Cal di Breda, 116 - Ed. n. 4
31100 TREVISO

AI DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo
di S. Lucia di Piave (TV)

OGGETTO: Richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL -
Comparto scuola.

Il sottoscritto **SALVEMINI NICOLA**, 

premesse

- che presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2014/2017 di cui al D.M. 717 del 05/09/2014;
- che nelle graduatorie A.T.A. 2014/2017 pubblicate nel 2015 risultava inserito nel profilo di *collaboratore scolastico* con il punteggio complessivo di 14,43, così distinto: punteggio titoli culturali 6,33, punteggio servizi 8,10;
- che in data 09/04/2015 otteneva una supplenza temporanea fino al 30/04/2015 dall'I.C. di Codognè;

- che il suddetto istituto, con nota datata 11.11.2015 comunicava l'avvenuta rettifica del punteggio a seguito di erronea valutazione, da parte della scuola capofila, del servizio prestato dal 22.10.2001 al 07.05.2014 (150 mesi) in quanto prestato non alle dirette dipendenze dell'amministrazione locale ma come socio-lavoratore della cooperativa sociale che svolgeva servizio presso il centro giovani del comune di Treviso;

- che la comunicazione di variazione del punteggio – decreto prot. n. 5034 dell'11.11.2015 - inviata alle scuole in cui il Salvemini era inserito, comportava la riduzione del punteggio complessivo, per il profilo di collaboratore scolastico da punti 14,43 a 6,83;

- che, a prescindere da ciò il Salvemini veniva nominato, dal 3.10.2015 al 30.06.2016, presso il Duca degli Abruzzi di Treviso per n. 6 ore e dal 5.10.2015 al 30.06.2016 presso l'I.C. di Breda per n. 30 ore;

- che durante questo periodo di servizio non riceveva alcuna altra comunicazione in merito al punteggio;

- che alla riapertura delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 – prevista con D.M. n. 640 del 30.08.2017 presentava domanda di aggiornamento della propria graduatoria in data 28.10.2017;

- che nella domanda per il triennio 2017/2020 veniva correttamente dichiarato, ai sensi dell'art. 7.7 del D.M. 640/2017, sia il punteggio della precedente graduatoria per il triennio 2014/2017, così come debitamente modificato dal Decreto n. 5034 dell'11.11.2015 del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Codogné, cioè punti 6,83 per il profilo di collaboratore scolastico, sia il servizio regolarmente prestato presso le istituzioni scolastiche statali dall'a.s. 2014/2015 al 2016/2017 per complessivi punti 6,50, con il punteggio complessivo di graduatoria di 13,33;

- che in seguito alla pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, l'I.C. di S. Lucia di Piave (TV) in cui risultava alla posizione n. 131 con punti 13,33, gli conferiva con provvedimento prot. N. 5989 del 20/09/2018 un incarico come collaboratore scolastico decorrente dal 20.09.2018 al 30.06.2019;

- che il Dirigente Scolastico dell'I.C. di S. Lucia di Piave contestava al Salvemini che il servizio dichiarato nella domanda di aggiornamento fosse stato prestato esclusivamente "in fatto" e "non in diritto" in quanto "servizio prestato sulla base di erroneo punteggio" e successivamente, con nota prot. n. 8152 del 27.12.2018 comunicava *"l'avvio del procedimento per la rettifica del punteggio relativo alle graduatorie di 3° fascia personale ata 2017/2019 a seguito di accertamenti per la validità dei titoli e dei servizi dichiarati (art. 7 del D.M. n. 640 del 30/08/2017) con la possibile conseguenza di eventuale risoluzione del rapporto di lavoro."*

Il Salvemini faceva presente che il servizio prestato nel triennio precedente 2014/2017 era stato svolto legittimamente, a prescindere dal punteggio con il quale era stato nominato e che il punteggio dichiarato nella domanda coincide con quello legittimamente e regolarmente svolto secondo quanto previsto dall'art. 7.7. del bando D.M. 640/2017.

Risulta, quindi che:

1. La domanda per le graduatorie ATA per il triennio 2017/2020 è stata compilata correttamente dall'interessato nel rispetto di quanto contenuto nelle disposizioni del D.M. 640/2017, in quanto sono stati inseriti, relativamente alla voce "punteggio precedente" esattamente i punti riportati nel decreto emesso dall'I.C. di Codognè in data 11/11/2015 (punteggio totale 6,83 così distinto: a) punteggio precedente: punti 0,50 ; b) punteggio titolo di accesso: 6,33);
2. Nella medesima domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA, per il profilo c.s., sono stati inseriti i servizi prestati dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2016/2017: totale punti 6,50;
3. tali servizi sono stati sia legittimamente prestati e, quindi, correttamente indicati come prescritto dal bando di aggiornamento della graduatoria ATA per il triennio 2017/2020; infatti, il **D.M. 640 del 30/08/2017 espressamente sancisce che "non possa essere riconosciuto il punteggio solo ed esclusivamente nei seguenti casi:**

- a) servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo;
- b) servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci;

Così recita l'Art. 7.7: Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

4. E' indubbio che il servizio prestato dal Salvemini negli aa.ss. dal 2014/15 al 2016/17 non rientra in nessuna delle due casistiche previste dal D.M. 640/2017, e pertanto, la dichiarazione di aver svolto tale servizio e di richiederne la valutazione è assolutamente coerente con la vigente normativa e del tutto giuridicamente legittima;
5. In ogni caso, non risulta pervenuto all'interessato e, nemmeno all'amministrazione, alcun reclamo e/o ricorso avverso la graduatoria e/o la nomina del sig. Salvemini da parte di possibili controinteressati aventi, ipoteticamente, un'aspettativa di individuazione per un'eventuale proposta di nomina;
6. Allo stato attuale non è possibile nemmeno negare che l'aspirante Salvemini avrebbe potuto conseguire la nomina anche con un punteggio più basso rispetto a quello legittimamente conseguito in graduatoria.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede che sia esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola 2006/2009, così come aggiornato dal CCNL 2016/2018 – nei confronti dell'istituto scolastico in indirizzo, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, preliminarmente al giudizio che verrà proposto, al fine di far dichiarare il proprio diritto: "al riconoscimento nelle Graduatorie di Istituto per il personale A.T.A. per il triennio 2017/2020, ai sensi del D.M. 640/2017, del seguente punteggio:

- a. punteggio della precedente graduatoria: **punti 6,83** per il profilo di collaboratore scolastico;
- b. punteggio del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali nel triennio 2014/15 - 2016/2017 per complessivi **punti 6,50**;
- c. punteggio complessivo di graduatoria di **punti 13,33** per il profilo di collaboratore scolastico e di **punti 10,13** per il profilo di assistente amm.vo e per quello di assistente tecnico;


Ai fini di cui sopra conferisce delega a transigere, anche al fine di rappresentarlo nel corso del tentativo di conciliazione al dott. Marco Moretti, Segretario provinciale Flic Cgil di Treviso, via Dandolo, 4 – 31100 Treviso.

Chiede, infine, che le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione vengano inoltrate al seguente indirizzo: **Flic Cgil Treviso, Via Dandolo, 4 – 31100 Treviso – mail treviso@flicgil.it**.

Distinti saluti.

Treviso lì, 10 gennaio 2019

Il ricorrente



Il delegato
dott. Marco Moretti

